



LE PILLOLE DI FEBBRAIO 2024
Novità e segnalazioni utili per la professione sanitaria ed i
diritti dei pazienti

Avv. paola maddalena ferrari

Sommario

Obbligo per medici e strutture di adeguare le polizze assicurative.....	1
Regione Lombardia. Il piano attuativo per la riconciliazione terapeutica	2
Le spese per assistenza domiciliare fornite da un'agenzia interinale sono detraibili?	3
La sentenza in evidenza!	3
Sanzione di 8 mila euro al centro estetico che pubblicava foto prima e dopo senza consenso	4

Obbligo per medici e strutture di adeguare le polizze assicurative

In data 9 Febbraio 2024 [la conferenza Stato-Regioni -atto n. 11/CSR](#), ha approvato l'Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 marzo 2017, n. 24, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, recante il regolamento per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, dei requisiti minimi di garanzia e per le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e delle regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché per la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

In sintesi :

- **per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti**, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura, compresi i laboratori di analisi: massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro.

- **per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto**, comprese le strutture residenziali e semiresidenziali, nonché le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura o attività odontoiatrica e per le strutture sociosanitarie: massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro.

- **per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto**: massimale non inferiore a 5 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro.

Questi i massimali minimi di garanzia per gli esercenti le professioni sanitarie:

- **per gli esercenti le professioni sanitarie che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto**: massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

- **per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto**: massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

Il massimale minimo di garanzia delle coperture assicurative relative ai contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera è pari a 2 milioni di euro per sinistro e per anno.

Tutti questi massimali possono essere rideterminati annualmente con decreto del ministro delle Imprese, di concerto con il ministro della Salute, in relazione all'andamento del Fondo di garanzia per danni derivanti da responsabilità sanitaria.



[Scarica il documento](#)

Regione Lombardia. Il piano attuativo per la riconciliazione terapeutica

Reso pubblico il manuale operativo per la farmacia dei servizi.

L'obiettivo è la messa a regime di un ulteriore Servizio in sperimentazione nell'ambito della Farmacia dei Servizi, significativamente orientato alla prevenzione, rappresenta una opportunità per il Territorio e per le Farmacie, chiamate a fornire un importante contributo nell'azione di sostenibilità del sistema sanitario, attualmente in "difficoltà" causa la lungaggine di intervento verso le richieste di assistenza degli Assistiti.

Aumentare i servizi di prevenzione in Farmacia, si legge nel documento, consente di diminuire le diseguaglianze portando la sanità più vicina al cittadino e nel contempo, consente di delineare un modello di farmacia in grado di erogare ulteriori prestazioni rispetto alla dispensazione del farmaco.

L'attività di Riconciliazione della Terapia Farmacologica rientra nell'ambito dei Servizi Cognitivi previsti dal progetto ministeriale della Farmacia dei Servizi.

Il Farmacista sarà coinvolto nella delicata fase di somministrazione del questionario all'Assistito, previa adeguata informativa sulle finalità del servizio e sulle modalità di trattamento dei dati.


Il questionario sarà definito da un gruppo multiprofessionale che vedrà coinvolti Medici e farmacisti che, nella scelta delle domande, dovranno tener conto del target di riferimento degli Assistiti a cui il Servizio sarà offerto, nonché delle indicazioni presenti nelle Linee di Indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità.

La domanda che sorge spontanea anche ad un profano ed a tacere della riservatezza del paziente.

Ne avevamo bisogno?

APPENDICI

Allegato 3 – AREA CURA E RIABILITAZIONE



➔ [Scarica il documento \(fonte farmaciavirtuale\).](https://www.vigfarmaco.it/)

Le spese per assistenza domiciliare fornite da un'agenzia interinale sono detraibili?

Si, ma solo se rivolte a persone dichiarate non in grado di adempiere ai bisogni quotidiani della vita e solo se le patologie sono certificate.

Le prestazioni devono essere dettagliate in fattura, come previsto nell'art. 15, comma 1, lettera i-septies del Tuir, che prevede la concessione di una detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro.

Inoltre:

- il reddito complessivo di chi sostiene le spese non deve superare i 40.000 euro
- il pagamento delle prestazioni va effettuato con bonifico o altri sistemi di pagamento tracciabili
- le spese devono risultare da idonea documentazione, contenente i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella fattura o ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.
- Al verificarsi di tali condizioni, la detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da un'agenzia interinale, purché la documentazione specifichi la natura del servizio reso e la qualifica contrattuale del lavoratore.

La sentenza in evidenza!



Il medico le ricette per i suoi pazienti in un contenitore posto sul muro esterno dello studio medico, senza neppure proteggerle con buste chiuse.

In questo modo, chiunque poteva liberamente aprire il contenitore e conoscere il contenuto delle prescrizioni. Per questo motivo è scattata la multa del Garante per la protezione dei dati personali che ha sanzionato un medico per 20.000 euro.

Nel suo provvedimento, l'Autorità ha ribadito **che le informazioni relative alla salute possono essere sì comunicate a terzi, ma solo sulla base di un idoneo presupposto di legge o su delega scritta dell'interessato, e in ogni caso non possono mai essere diffuse.**

Il Garante ha inoltre ribadito quanto già affermato in passato e cioè che le ricette sanitarie possono essere lasciate presso le farmacie e gli studi medici, purché messe in busta chiusa, ma che lasciarle incustodite alla portata di tutti viola la privacy dei pazienti perché permette la diffusione di dati idonei a rivelare il loro stato di salute.

Sanzione di 8 mila euro al centro estetico che pubblicava foto prima e dopo senza consenso

The infographic consists of three icons at the top: a camera, an angry face, and a smiling face. Below these are three orange text boxes. The first box on the left contains the text 'CENTRO ESTETICO SANZIONE 8.000 EURO'. The middle box contains 'FOTO PRIMA E DOPO SUL SITO SENZA AUTORIZZAZIONE'. The right box contains '(PROVVEDIMENTO DELL'11 GENNAIO 2024 [9983210])'. At the bottom center, there is a small attribution: 'Avv. Paola Maddalena Ferrari'.

L'Autorità ha accertato che effettivamente il video, postato dal centro medico per scopi divulgativi, riprendeva il volto riconoscibile del paziente per più di 30 secondi, senza che l'interessato avesse rilasciato uno specifico consenso alle riprese e alla relativa diffusione. Inoltre, il filmato era rimasto online accessibile a chiunque per 45 giorni, prima di venire rimosso dal centro medico a seguito della richiesta di cancellazione del paziente.

Con il provvedimento sanzionatorio, l'Autorità ha ribadito che è necessario prestare particolare attenzione nel diffondere immagini e informazioni riferite a casi clinici per scopi divulgativi o scientifici.

Prima di farlo, occorre sempre accertarsi che il paziente sia stato preventivamente informato, abbia dato il proprio specifico consenso o che i suoi dati siano stati resi anonimi.